



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00285/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2020, presentato, in data 18 marzo 2020, dai sigg. Alessandro Bianchini, Matteo Monachino e Stefano Broccatelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 51/CFA del 17 febbraio 2020, con la quale, in merito alle posizioni del Bianchini e del Monachino - in riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale - C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 242/TFT del 17 gennaio 2020, che aveva irrogato la sanzione della squalifica per anni uno - è stata irrogata la squalifica per anni 2, essendo stato riqualficato il fatto ai sensi dell'art. 7 del previgente CGS FIGC; mentre, in relazione alla posizione del Broccatelli, è stata rideterminata in anni 4 di inibizione l'originaria sanzione della squalifica per anni uno e mesi 4, irrogata dal giudice di primo grado, essendo stato riqualficato il fatto ai sensi dell'art. 7 del previgente CGS FIGC.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni irrogate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 25 febbraio 2021.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito